

_Lettera_N_3127

Al Prefetto della S. Congregazione dei VV. e RR., cardinale Innocenzo Ferrieri
Eminenza Reverendissima,

*Torino, 12 gennaio 1880

Io sono addolorato che malgrado il mio buon volere non sia riuscito a dare i voluti schiarimenti sopra l'esposizione triennale alla S. Sede intorno alla nostra umile Congregazione. Affinché questo ed altro affare possa essere spiegato nel senso compatibile con questa Congregazione e nel tempo stesso nel senso voluto dai Sacri Canonici, mando il Sacerdote Dottore Francesco Dalmazzo in qualità di nostro Procuratore con incarico di porsi agli Ordini di V. E., o di chi Ella giudicherà indicare al medesimo.

Intanto io espongo qui alcuni miei pensieri in ossequiosa risposta alla lettera che la E. V. degnavasi indirizzarmi il 3 ottobre 1879. Il mentovato Sacerdote Dalmazzo può dare spiegazioni in proposito ove ne sia d'uopo.

Collo schiarimento dato sull'Osservazione n. 1 Ella dice che la pia Società non esiste legalmente, perciò non può possedere né contrarre debiti. Prosegue poi che le Case della Congregazione sono proprietà di alcuni soci; esistono debiti, ma un socio ha in vendita uno stabile per pagarli. Conchiude, che la Congregazione sia come ente morale, sia come ente legale, non possiede, né può possedere.

Si ritiene da questa S. Congregazione, che tutte dette espressioni di non legale esistenza, vogliansi da V. S. intendere in riguardo alla legge civile ostile ai Pii Istituti; poiché in riguardo alle leggi della Chiesa, avanti la quale non hanno alcun vigore le leggi civili, tutti i pii Istituti, così anche quello dei Salesiani, hanno la loro legale esistenza secondo i Sacri Canonici. È perciò che sono soggetti alla S. Sede pei beni, che hanno sotto qualunque nome siano stati acquistati e si posseggano.

Tutti i pii Istituti nella loro relazione triennale, non attendendo alle leggi civili di qualunque governo, fanno la loro esposizione sullo stato economico, esponendo in succinto, quali beni posseggono sotto qualunque nome, quali rendite, di qualunque provenienza esse siano, percepiscono, e come sono erogate; e se devono vender beni anche posseduti a nome di terze persone, crear debiti, questa S. Congregazione ha loro sempre inculcato la necessità del beneplacito Apostolico, e si sono mostrati obbedienti; solamente V. S. ha allegato la legge civile per esimersi da tali obblighi.

Rifletta, che le Costituzioni furono dalla S. Sede approvate con i detti obblighi risultati dall'Art. 2° del Cap. VI e dall'Art. 3 del Cap. VII ancorché fossero state emanate le dette leggi civili all'epoca dell'approvazione succitata.

1° Riguardo alla proprietà. Questa nostra pia Società né in faccia alla Civile Società, né in faccia alla Chiesa è ente morale da poter possedere.

Nel Capitolo IV n. 1 delle nostre Costituzioni si legge: "Ideoque qui sunt professi in hac Societate dominium radicale, ut ajunt, suorum bonorum retinere poterunt". Nel medesimo Capitolo n. 2 è come segue: "Poterunt vero sodales de dominum sive per testamentum, sive (permissu tamen Rectoris Majoris) per acta inter vivos libere disponere".

Siccome per la tristezza dei tempi questo punto era per noi fondamentale io chiedeva nell'approvazione delle nostre Costituzioni, come dovessero intendersi le parole del Capitolo VII articolo 3 così espresso: "In bonorum alienationibus Societatis, et aere alieno conflando, serventur quae sunt de jure servanda juxta Sacros Canones, et Constitutiones Apostolicas".

Per mezzo di Monsignore, poi Cardinale Vitelleschi, allora Segretario della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari gli Em.mi fecero dire: La risposta è nell'articolo medesimo, cioè in alienationibus bonorum Societatis: e ciò si dovrà intendere che quando i tempi o i luoghi permettano di possedere qualche cosa in comune o a nome della Pia Società, si dovrà osservare questo articolo

come lo osservano tutte le Congregazioni religiose ed ecclesiastiche. Ciò pare conforme al n. 2 del sopradetto Capitolo VII dove si dice del Rettor Maggiore: "Nulla, quoad ad res immobiles attinet, emendi vel vendendi ei erit facultas, absque Superioris Capituli consensu".

Questo è il senso che ho sempre dato io alle nostre Costituzioni fin dal principio della esistenza di questa pia Società. Così le intese sempre il Sommo Pontefice Pio IX di sempre gloriosa memoria, come pure gli Em.mi Cardinali scelti per l'esame e per l'approvazione delle nostre Costituzioni.

Il considerare poi soggetti alle prescrizioni dei Sacri Canoni gli stabili posseduti personalmente dai Soci quali beni ecclesiastici, metterebbe nella confusione l'andamento delle cose nostre; perciocché tutti i Salesiani fecero la loro professione religiosa appoggiati sopra il primo articolo del Capo IV De voto paupertatis, che comincia così: "Votum paupertatis, de quo hic loquitur, respicit tantummodo cujuscumque rei administrationem, non vero possessionem".

Nello stesso schiarimento dell'Osservazione N. I V. S. asserisce che con autorizzazione della S. Congregazione de' VV. e RR. è attivato il Noviziato di Marsiglia. Non constando alla prelodata S. Congregazione di avere dato la detta autorizzazione, si vede nella necessità d'invitarla a trasmettere il relativo rescritto, da cui risulti la facoltà di aprire il Noviziato in Marsiglia.

2° Noviziato di Marsiglia

Riguardo all'autorizzazione del Noviziato di Marsiglia, che si desidera esigere, ho preso un equivoco, perciocché codesta Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 5 febbraio 1879 avendone chiesto il parere al Vescovo di quella città, egli in data 23 febbraio 1879 rispose favorevolmente alla S.

Congregazione, si giudicava pertanto questa pratica terminata, mentre è tuttora in corso. Si uniscono i relativi documenti e rinnovo la preghiera per la concessione del favore.

3° Divisione in Ispettorie

Nella divisione in Ispettorie invece di Province ho giudicato che questa fosse l'applicazione pratica dell'articolo 17 capo IX delle nostre Costituzioni: "Si opus fuerit, Rector Maior, Capitulo Superiore adprobante, constituet visitatores, eisdemque curam quamdam demandabit certum domorum numerum inspiciendi". Il nome di Provincia e Provinciale in questi calamitosi tempi ci getterebbe in mezzo ai lupi, da cui saremmo o divorati o dispersi. Questa nomenclatura fu proposta dallo stesso Pio IX di sempre cara e grata memoria.

Qualora poi si volessero assolutamente gli antichi nomi, supplico che tale obbligazione sia almeno limitata nel trattare colla Santa Sede, con libertà di usare nel secolo quei modi e quei vocaboli che sono possibili in questi tempi.

Nello schiarimento che la S. V. dà all'Osservazione N. 3 così si esprime:

Nell'aprire Istituti femminili, e nell'assumere la direzione spirituale di essi furono seguite tutte le norme descritte nel Cap. X delle Costituzioni. In questo Capitolo si parla dell'apertura delle case per Chierici, per giovani e per fanciulli da educarsi dai Salesiani; non parlasi affatto dell'apertura di case di donne da dirigersi da essi. Né può dirsi essere stata mente della S. Sede di permettere l'apertura e la direzione di tali case ai Salesiani nell'approvare le Costituzioni, perché è ciò contrario alle sue massime fondate sopra ben ragionevoli motivi. Potranno i Salesiani avere la direzione spirituale nelle case di donne, qualora venga loro affidata dai rispettivi Ordinari, e questa direzione spirituale deve consistere nell'amministrazione dei Sacramenti e nella predicazione della parola di Dio, se e come loro viene commesso dai detti Ordinari.

4° Cose relative alle suore di M. A.

Nelle cose relative alle Suore di Maria Ausiliatrice i Salesiani non hanno nelle loro Case altra ingerenza se non la spirituale nei limiti e nel modo che permettono e prescrivono gli Ordinari nella cui Diocesi esiste qualche casa delle medesime.

Alla Osservazione N. 5 così risponde la S. V.: Quando furono approvate le Costituzioni Salesiane si trattò e si discusse quanto riguarda l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L'Istituto di Maria Ausiliatrice dipende dal Superiore Generale della Pia Società Salesiana.

Riscontrata la ben voluminosa posizione dei Salesiani, e specialmente la parte che riguarda l'approvazione delle Costituzioni, si è osservato, che mai si trattò, e molto meno si discusse ciò che riguarda le Figlie di Maria Ausiliatrice. Se ciò fosse vero, certamente questa S. Congregazione avrebbe ordinato la divisione dei due Istituti. Non fu mai suo solito di approvare, specialmente nei tempi più a noi vicini, che gli Istituti di donne dipendano dagli Istituti di uomini: e se mai è occorso qualche caso di tale dipendenza, ne ha costantemente ordinato la cessazione immediata. Ella vuole introdurre una massima contraria, che questa Congregazione non può fare a meno di riprovare.

5° L'Istituto di M. A.

In ciò che si riferisce all'Istituto di Maria Ausiliatrice se sia stato o no proposto nell'approvazione delle Costituzioni posso rispondere che nel Sommario stampato per cura di codesta Sacra Congregazione nell'esame per l'approvazione definitiva delle nostre Costituzioni nel numerare le Case in quel tempo già aperte a pag. 10, n. 16 si legge quanto segue: "Come appendice e dipendentemente dalla

Congregazione Salesiana è la Casa di Maria Ausiliatrice fondata con approvazione dell'Autorità Ecclesiastica in Mornese Diocesi di Acqui. Lo scopo si è di fare per le povere fanciulle quanto i Salesiani fanno per i ragazzi. Le religiose sono già in numero di quaranta ed hanno cura di 200 fanciulle".

Gli Em. i Cardinali sopralodati fecero alcune domande sopra la natura e lo scopo di questa Istituzione e mostrandosi soddisfatti delle mie verbalizzazioni conchiusero che sarebbe poi trattata la cosa più accuratamente quando venissero presentate le loro Costituzioni per l'opportuna approvazione alla S. Sede.

6° Superiora generale delle Figlie di M. A.

Negli schiarimenti richiesti il 5 aprile 1879 si domandava: "Se questo Istituto, delle Suore di Maria Ausiliatrice, abbia un Superiore Generale da cui dipendano le Suore, e se esso sia del tutto indipendente, come dev'essere, dall'Istituto dei Salesiani".

Fu risposto affermativamente aggiungendo quale ne fosse l'autorità in conformità delle Costituzioni di quelle religiose. Ora la E. V. chiede se le mentovate Suore abbiano una Superiora Generale. Rispondo affermativamente che esse hanno la Superiora Generale ed il proprio Capitolo Superiore conformemente al titolo III delle loro Costituzioni.

Esposto quanto sopra prego la E. V. a voler con paterna bontà considerare che la pia Società Salesiana senza mezzi materiali, in tempi calamitosi cominciò e si sostenne finora in mezzo a crescenti difficoltà e in mille modi osteggiata. Perciò ha bisogno di tutta la benevolenza e di tutta la indulgenza che è compatibile coll'Autorità di S. Madre Chiesa.

Si contano fino a cento le Case aperte, e in cui si porge cristiana educazione a circa cinquantamila fanciulli, di cui oltre a seicento annualmente entrano nel Chericato. D'altro canto credo poter assicurare la E. V. che i Salesiani non hanno altro fine che di lavorare alla maggior gloria di Dio, a vantaggio di Santa Chiesa, dilatare il Vangelo di Gesù Cristo fra gli Indi Pampas e nella Patagonia, perciò tutti domandiamo benevolenza, consiglio, aiuto materiale e morale.

Prostrato davanti all'E. V. chiedo venia se involontariamente avessi scritto parola non conveniente, mentre ho l'alto onore di potermi professare
Della E. V. Rev.ma

Obbl.mo servitore Sac. Gio. Bosco